

N. R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. [REDACTED]	Presidente
dott.ssa [REDACTED]	Consigliere
dott. [REDACTED]	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di impugnazione di lodo arbitrale iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa

DA

[REDACTED] (P.IVA [REDACTED]) e [REDACTED] (P.IVA [REDACTED]),
elettivamente domiciliate in [REDACTED] – [REDACTED], presso lo Studio degli avv.
[REDACTED] e avv. [REDACTED], che le rappresentano e difendono
come da delega in atti

IMPUGNANTI

CONTRO

[REDACTED] (P.IVA [REDACTED]), elettivamente domiciliata in [REDACTED]
[REDACTED] presso lo Studio dell'avv. [REDACTED], che la
rappresenta e difende come da delega in atti

IMPUGNATA



OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

CONCLUSIONI:

Per [REDACTED]

Voglia la Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria:

ALL'ESITO DEL GIUDIZIO RESCINDENTE:

- in accoglimento dei motivi di appello, accertare e dichiarare la nullità parziale del lodo deliberato a maggioranza dal Collegio Arbitrale, composto dal avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED], in Milano il 21 ottobre 2020, nella parte in cui *"non accoglie le domande proposte dalle società [REDACTED] dei confronti di [REDACTED], [...] accerta l'efficacia della clausola sino al 31 dicembre 2010, nonché l'esclusiva riconosciuta da [REDACTED] per lo svolgimento dell'attività sociale di [REDACTED] nella Regione Lombardia e pone a carico di [REDACTED] e [REDACTED] i 2/3 del compenso dovuto al Collegio Arbitrale, del costo della consulenza tecnica, delle spese del processo arbitrale"*, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto, con ogni conseguente statuizione.

- rigettarsi le domande e le eccezioni formulate da [REDACTED] nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello e rigettarsi altresì l'appello incidentale formulato dalla medesima in quanto infondato in fatto ed in diritto.

ALL'ESITO DEL GIUDIZIO RESCISSORIO:

- accertare e dichiarare la violazione, da parte di [REDACTED], delle obbligazioni da quest'ultima assunte ai sensi del patto parasociale (*sub* doc. 1);

- accertare e dichiarare, in ogni caso, la violazione, da parte di [REDACTED], degli obblighi di buona fede e correttezza nei rapporti intercorsi con [REDACTED], sopra descritti;

- accertare e dichiarare la reiterazione di una condotta di concorrenza sleale, da parte di [REDACTED], nei termini sopra descritti ai danni di [REDACTED];

- conseguentemente, condannare [REDACTED] a risarcire [REDACTED] e [REDACTED] dei danni subiti a causa del mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dal patto parasociale sopra citato, ovvero a causa della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nei rapporti intercorsi con queste ultime, ovvero a causa della condotta di concorrenza sleale sopra descritta, nella misura che sarà determinata in corso di causa, anche all'esito della consulenza tecnica d'ufficio.



- rigettarsi le domande e le eccezioni formulate da [REDACTED] nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello e rigettarsi altresì l'appello incidentale formulato dalla medesima in quanto infondato in fatto ed in diritto.

In ogni caso:

- porre a carico di [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutte le spese e compensi inerenti e conseguenti al funzionamento della procedura arbitrale, con condanna della medesima al rimborso delle anticipazioni eventualmente poste a carico delle odierne appellanti;
- con vittoria integrale di compenso professionale e spese interamente rifeuse, oltre alle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA e accessori tutti come per legge.

In via istruttoria:

l'assunzione dei mezzi di prova già richiesti in sede arbitrale e qui di seguito riformulati, nonché, laddove ritenuta inutilizzabile in questa sede, la rinnovazione della CTU svolta nel corso del procedimento arbitrale, affidando al nominando consulente i medesimi quesiti assegnati dal Collegio Arbitrale all' [REDACTED]

a. Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:

- 1) Vero che nell'anno 2003, in seguito ad un invito inviato da [REDACTED] si teneva una riunione presso gli uffici di [REDACTED] nel corso della quale, il signor [REDACTED] in qualità di legale rappresentante di [REDACTED] presentava al signor [REDACTED], Presidente di [REDACTED], il progetto di cui al documento n. 14 che si rammostra al teste.
- 2) Vero che all'esito della riunione di cui al capitolo precedente il signor [REDACTED], in qualità di legale rappresentante di [REDACTED], mostrava interesse per il progetto di sinergia illustrato da [REDACTED]. Esponga il teste, se ricorda, come si è svolta la riunione e l'esito della stessa.
- 3) Vero che alcune settimane più tardi dall'incontro di cui al capitolo 1 che precede, [REDACTED] in qualità di legale rappresentante di [REDACTED], dichiarava al signor [REDACTED], in qualità di legale rappresentante [REDACTED], che il patto parasociale di cui al documento n. 1 che si rammostra al teste, avrebbe garantito la realizzazione del progetto di sinergia di cui al documento n. 14 che si rammostra al teste, in via esclusiva nel territorio della Lombardia.
- 4) Vero che nel dicembre 2005, il signor [REDACTED], in qualità di Presidente di [REDACTED], a margine di una riunione del C.d.A., rappresentava al signor [REDACTED] che [REDACTED] S.p.A. avrebbe ceduto le quote ad un soggetto di fiducia di quest'ultima.
- 5) Vero che in occasione della riunione di cui al capitolo che precede, [REDACTED] rappresentava al signor [REDACTED] che (i) le ragioni della decisione di uscire da [REDACTED] erano di natura organizzativa, (ii) la cessione della quota avrebbe rappresentato una formalità senza nulla



modifica nei rapporti consacrati dal patto parasociale, (iii) tale determinazione non avrebbe influito sull'esecuzione e sullo sviluppo del progetto di sinergia tra le due società di cui ai documenti n. 14, ovvero sulla realizzazione degli obiettivi di cui alle linee programmatiche rappresentate nei documenti n. 15 e 16 che si rammostrano al teste.

6) Vero che nel dicembre 2005 e nel marzo 2006, il signor [REDACTED], in qualità di legale rappresentante di [REDACTED], confermava a [REDACTED] e ad [REDACTED], in persona del signor [REDACTED], che il progetto di sinergia tra [REDACTED] e [REDACTED] di cui ai documenti n. 14, 15 e 16 che si rammostrano al teste, avrebbe avuto sviluppo anche dopo l'uscita di [REDACTED] S.p.A. dalla compagine sociale di [REDACTED];

7) Vero che nel dicembre 2004, [REDACTED] conferivano a [REDACTED] il premio per l'innovazione tecnologica "Amica dell'ambiente"

referito alla commercializzazione di prodotti che configuravano uno sviluppo sostenibile per l'ambiente.

8) Vero che nel periodo 2005-2006, [REDACTED] inviava ai Comuni della provincia di Milano (di cui al doc. 28 che si rammostra al teste) la proposta commerciale di cui ai documenti n. 13 che si rammostra al teste.

9) Vero che nel dicembre 2004 e nel marzo 2006, [REDACTED] si impegnava a dare esecuzione, unitamente ad [REDACTED], per il periodo 2004-2007, alla realizzazione del progetto di cui al documento n. 16 che si rammostra al teste.

10) Vero che nel dicembre 2005 e nel marzo 2006, [REDACTED] si impegnava a dare esecuzione, unitamente ad [REDACTED], nel periodo 2005-2008, al piano di *business* di cui al documento n. 17 che si rammostra al teste.

11) Vero che in data 27.10.2004, [REDACTED], in qualità di legale rappresentante di [REDACTED], inviava a [REDACTED], quale legale rappresentante di [REDACTED], la lettera che si rammostra al teste di cui al doc. 18.

12) Vero che la settimana successiva all'invio della lettera di cui al capitolo che precede [REDACTED], in qualità di legale rappresentante di [REDACTED] confermava gli impegni assunti per l'esecuzione del piano di business di cui ai docc. 16 e 17 che si rammostrano al teste.

13) Vero che nel periodo 2006-2011, [REDACTED] redigeva, pubblicava e diffondeva la rivista denominata '[REDACTED]' di cui ai documenti n. 7, 8, 9, 10 11, che si rammostrano al teste.

14) Vero che successivamente al marzo 2006, all'oscuro di [REDACTED] [REDACTED] contattava i Comuni ed enti territoriali di cui al capitolo 8 che precede, proponendo loro l'installazione delle [REDACTED].



15) Vero che successivamente al marzo 2006, all'oscuro di [REDACTED] ([REDACTED]) contattava i Comuni ed enti territoriali di cui al capitolo 8 che precede, proponendo loro l'installazione delle [REDACTED].

16) Vero che a decorrere da aprile 2006, all'oscuro di [REDACTED] formulava agli enti pubblici e privati contattati da [REDACTED] nei mesi precedenti all'uscita dei [REDACTED], le proposte commerciali di cui ai docc.12 e 13 che si rammostrano al teste.

17) Vero che le [REDACTED] sono edifici di 25/30 mq, costituiti da un dispositivo in grado di erogare acqua refrigerata e gasata, sia a temperatura ambiente che refrigerata.

18) Vero che nel periodo 2007-2011, [REDACTED] ha installato, trasferito e gestito n. 110 [REDACTED] di tipologia corrispondente a quelle di cui al documento n. 15 che si rammostra al teste.

19) Vero che nel periodo 2007-2012, [REDACTED] ha realizzato le [REDACTED] di cui all'elenco che si rammostra al teste sub doc. n. 28.

20) Vero che quello che si rammostra al teste sub documento n. 19 costituisce il listino prezzi delle [REDACTED].

21) Vero che in data 23 dicembre 2003, [REDACTED] in persona del signor [REDACTED], da una parte, e il signor [REDACTED], dall'altro, sottoscrivevano il contratto che si rammostra al teste sub doc. 1.

22) Vero che in data 16 novembre 2005 e in data 23 marzo 2006, [REDACTED] in persona del signor [REDACTED], da una parte, e il signor [REDACTED], dall'altro, sottoscrivevano il rinnovo del contratto che si rammostra al teste sub doc. 1.

23) Vero che nel corso dell'anno 2001, [REDACTED] rifiutò di costituire una *partnership* imprenditoriale con [REDACTED], avente ad oggetto la commercializzazione e la diffusione dell c.d. [REDACTED], ovvero dei dispositivi per il trattamento, l'erogazione e la refrigerazione dell'acqua, nei termini di cui al doc. 38 che si rammostra al teste.

24) Vero che nel gennaio/febbraio 2006, fu [REDACTED], in persona del Presidente [REDACTED], ad individuare il signor [REDACTED] quale acquirente della quota di [REDACTED] e a pretendere che tale quota fosse acquistata da quest'ultimo.

25) Vero che nel settembre 2005, [REDACTED] rilasciava garanzie fideiussorie a favore di [REDACTED], a garanzia della linea di credito di euro 400 mila e della durata di 5 anni, concessa da quest'ultima a favore di [REDACTED].

26) Vero che nel maggio 2006, [REDACTED] rilasciava a favore di [REDACTED] la lettera di patronage che si rammostra al teste sub doc. 35.

27) Vero che nel mese di novembre 2007, il signor [REDACTED], per conto di [REDACTED], contestava a [REDACTED], in qualità di Vicepresidente di [REDACTED], la mancata



osservanza dell'obbligazione di esclusiva di cui al patto parasociale per aver installato [REDACTED] senza il coinvolgimento di [REDACTED] chiedeva il risarcimento del danno.

28) Vero che contestualmente alla contestazione di cui al capitolo che precede, il signor [REDACTED], per conto di [REDACTED] riconosceva che quest'ultima aveva violato il patto parasociale e prometteva che [REDACTED] (i) avrebbe dato corretta esecuzione al progetto di sinergia imprenditoriale di cui al patto parasociale, (ii) avrebbe assunto misure idonee a garantire la riattivazione del progetto di sinergia imprenditoriale di cui al documento n. 14 che si rammostra al teste.

29) Vero che la contestazione di cui al capitolo 27 che precede veniva reiterata dal signor [REDACTED], per conto di [REDACTED], nei confronti del Vicepresidente e del Presidente di [REDACTED] nel febbraio 2008, nell'ottobre 2008 e nel giugno 2009.

30) Vero che in corrispondenza delle contestazioni di cui al capitolo che precede, il Vicepresidente di [REDACTED], riconosceva la fondatezza delle contestazioni e chiedeva al signor [REDACTED] di pazientare, promettendo che il progetto imprenditoriale di cui al patto parasociale sarebbe stato ripristinato.

31) Vero che nell'estate 2012 e nell'inverno 2013, la contestazione di cui al capitolo 27 che precede veniva formulata da [REDACTED], per conto di [REDACTED], anche nei confronti del signor [REDACTED], quale Presidente del CdA di [REDACTED].

32) Vero che all'uscita di [REDACTED] dalla compagine sociale di [REDACTED], quest'ultima riceveva finanziamenti soci per euro 300 mila.

33) Vero che contestualmente al rinnovo dei patti parasociali e all'uscita di [REDACTED] dalla compagine di [REDACTED], [REDACTED], in qualità di legale rappresentante di [REDACTED], pretendeva che, da quel momento, [REDACTED]: (a) sottoscrivesse il contratto di affidamento dei servizi di manutenzione ed installazione delle case dell'acqua alla società [REDACTED] riconducibile a [REDACTED], (b) sottoscrivesse il contratto di servizi di cui sopra (**Doc. 1 – All. 21 bis** che si rammostra al teste) e (c) affidasse l'incarico professionale di gestione della contabilità allo studio [REDACTED].

34) Vero che contestualmente al rinnovo dei patti parasociali e all'uscita di [REDACTED] dalla compagine di [REDACTED] quest'ultima sottoscriveva il contratto di servizi di cui sopra (**doc. 21 bis** che si rammostra al teste) e affidava l'incarico professionale di gestione della contabilità allo studio [REDACTED].

Si indicano a testi i signori: [REDACTED]
[REDACTED]



[REDACTED]
[REDACTED].

b. Si chiede inoltre di ammettersi CTU tecnico-contabile avente ad oggetto la quantificazione del danno subito da [REDACTED], per effetto della condotta posta in essere da [REDACTED] sopra descritta e, precisamente, sulla base della documentazione allegata dalle attrici e di quella in possesso di [REDACTED], oggetto della richiesta di esibizione di cui alla successiva lettera c):

(i) determinazione dei ricavi e degli utili conseguiti da [REDACTED] nel periodo 2006-2012, per effetto dell'attività di gestione, installazione, manutenzione, fornitura, trasferimento dei dispositivi per la refrigerazione, l'erogazione e il trattamento dell'acqua, ovvero delle macchine del caffè;

(ii) determinazione dei ricavi e degli utili che avrebbe potuto conseguire [REDACTED] in ragione della fornitura, installazione, manutenzione e gestione degli impianti e/o dei dispositivi per la refrigerazione, l'erogazione e il trattamento dell'acqua, ovvero delle macchine del caffè, installate e/o acquisite e/o fornite e/o trasferite e/o gestite e/o mantenute da [REDACTED] nel periodo 2006-2012;

(iii) determinazione e quantificazione dell'indebitamento assunto da [REDACTED], alla data di uscita di [REDACTED] dalla compagine sociale.

c. Si chiede infine che il Collegio voglia ordinare a [REDACTED] ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di esibire in giudizio:

(i) tutte le fatture emesse e ricevute negli anni da 2006 a 2012, relative all'attività di gestione, manutenzione e fornitura delle c.d. [REDACTED]

(ii) tutti i progetti tecnici di installazione delle c.d. [REDACTED] attivate da [REDACTED] negli anni da 2006 a 2012;

(iii) tutte le fatture ricevute negli anni da 2006 a 2012 in relazione all'attività di cui al sub (i);

(iv) tutti gli accordi sottoscritti negli anni 2006-2012 da [REDACTED] con enti pubblici o privati per l'installazione e/o la gestione e/o la manutenzione e/o la fornitura delle [REDACTED], ovvero dei dispositivi di erogazione, refrigerazione, trattamento dell'acqua, ovvero delle macchinette del caffè.

Si chiede che sia ammessa la prova per testi sui seguenti capitoli a prova contraria:

1. Vero che i distributori di acqua refrigerata denominati "*water coolers*" corrispondono ai refrigeratori ed erogatori denominati case dell'acqua fornite da [REDACTED]
2. Vero che i c.d. boccioni sono prodotti e commercializzati da soggetti diversi da [REDACTED] ed [REDACTED].
3. Vero che le c.d. case dell'acqua sono costituite da un involucro che ospita un refrigeratore, denominato *water cooler*, collegato alla rete idrica.
4. Vero che le c.d. case dell'acqua sono commercializzate da soggetti pubblici e privati ed installate sia in luoghi pubblici che privati.



9. Vero che il dispositivo *water cooler* è installato e collegato alla rete di acquedotto, fognaria ed elettrica.

10. Vero che i *water cooler* sono installati e commercializzati da soggetti sia pubblici che privati.

11. Vero che attualmente, la diffusione ed installazione dei *water cooler* viene effettuata, nella Regione Lombardia, dai seguenti soggetti pubblici: [REDACTED]
[REDACTED]

12. Vero che attualmente la diffusione ed installazione dei *water cooler* viene effettuata, dai seguenti soggetti pubblici:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

13. Vero che i *water cooler* sono dispositivi collegati alla rete idrica ed installati nelle case dell'acqua, soggetti (i) ad interventi di manutenzione/sanificazione periodica ai sensi del DM 25/12 e delle norme di corretta prassi igienica di cui al Reg 852/04 CE, (ii) alla sanificazione dei circuiti dell'acqua naturale, dell'acqua gassata e delle parti a contatto con l'acqua erogata (iii) al controllo ed eventuale sostituzione della/e cartuccia/e filtro dell'acqua.

14. Vero che, dalla sua costituzione giuridica, [REDACTED] svolge l'attività di cui al precedente capitolo 13.

15. Vero che le fotografie che si rammostrano al teste sub doc. 40 raffigurano le case dell'acqua installate da società del [REDACTED]
[REDACTED]

16. Vero che le fotografie che si rammostrano al teste sub doc. 41 raffigurano i *water cooler* installati da società del [REDACTED] nelle case dell'acqua di cui al capitolo che precede.

17. Vero che la fotografia che si rammostra al teste sub doc. 42 raffigura una casa dell'acqua installata da [REDACTED]

18. Vero che la fotografia che si rammostra al teste sub doc. 43 raffigura un *water cooler* installato all'interno della casa dell'acqua fornita da [REDACTED].



Si indicano a testi sui capitoli sopra riportati i signori [REDACTED] e i testi indicati a prova diretta.

- Rigettarsi altresì le istanze istruttorie formulate da [REDACTED] nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello in quanto inammissibili. Nella denegata ipotesi in cui le istanze istruttorie formulate da [REDACTED] fossero ammesse, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta.

Per [REDACTED]

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:

IN VIA PREGIUDIZIALE, IN RITO:

dichiarare inammissibile, se del caso anche ai sensi dell'art. 348, bis, co. 1, c.p.c., il gravame proposto da [REDACTED], per manifesta inammissibilità e/o infondatezza dei motivi di appello, statuendo che lo stesso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 829 c.c. ovvero che "non ha una ragionevole probabilità di essere accolto"; per l'effetto provvedere nei modi di cui all'art. 348 ter c.p.c., con totale conferma del lodo arbitrale deliberato a maggioranza dal Collegio arbitrale il 21 ottobre 2020;

IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:

rigettare comunque l'appello proposto da [REDACTED] in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa, con totale conferma del lodo arbitrale deliberato a maggioranza dal Collegio arbitrale il 21 ottobre 2020;

IN VIA D'APPELLO INCIDENTALE E CONDIZIONATO:

in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da controparte nella fase rescindente, accogliere l'appello incidentale condizionato proposto da [REDACTED] e, in riforma del lodo arbitrale deliberato a maggioranza dal Collegio arbitrale il 21 ottobre 2020, accogliere le seguenti conclusioni, come rassegnate al termine del giudizio di primo grado e qui trascritte:

"IN VIA PRELIMINARE:

in rito:

- questa difesa eccepisce la competenza del Collegio Arbitrale (rituale) a decidere la presente causa per i motivi tutti, sopra esposti, individuando quale Giudice competente il Tribunale di Milano;

NEL MERITO

In via principale:



- accertare e dichiarare l'invalidità del patto parasociale e per l'effetto rigettare in toto tutte le domande ex adverso formulate siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti;
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra svolta, accertare e dichiarare l'inefficacia del patto parasociale e per l'effetto rigettare in toto tutte le domande ex adverso formulate siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti;

In via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra svolte, accertare l'insussistenza dell'inadempimento da parte di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] per l'effetto rigettare in toto tutte le domande ex adverso formulate siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti.

In via ulteriormente subordinata:

- nel caso di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale e subordinata si contesta la modalità attraverso la quale controparte ha operato la quantificazione del danno".

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i giudizi di primo grado e d'appello, nonché delle spese di consulenza tecnica di parte e d'ufficio, oltre Spese Generali 15%, CPA ed IVA come per legge, nonché rifusione anche del compenso del Collegio Arbitrale e delle spese del Lodo;

IN VIA ISTRUTTORIA:

-a) ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi, premessa l'espressione "Vero che":

- 1) i distributori d'acqua refrigerata (doc. 1 atto di controparte e doc. 7), denominati anche "water coolers" (c.d. boccioni dell'acqua), sono distributori d'acqua naturale o gasata che vengono installati tipicamente in uffici, studi professionali e abitazioni;
- 2) i distributori d'acqua refrigerata (doc. 1 atto di controparte e doc. 7), denominati anche "water coolers" (c.d. boccioni dell'acqua), sono macchinari autonomi ossia che possono essere installati anche in assenza di rete idrica, fognaria e elettrica;
- 3) l'attività per la commercializzazione viene effettuata esclusivamente da società private;
- 4) la distribuzione di prodotti commerciali come i distributori d'acqua refrigerata, (c.d. boccioni dell'acqua. doc. 1 atto di controparte e doc. 7), denominati anche "water coolers" risponde esclusivamente ad una attività di impresa con fini di lucro;
- 5) le case dell'acqua (doc. 6) sono delle moderne fontanelle e vengono tipicamente installate in luoghi pubblici o accessibili al pubblico (ad es. piazze e vie comunali, parchi ecc. e altri luoghi di pubblico incontro);



- 6) le case dell'acqua (doc. 6) sono manufatti installati tipicamente in aree pubbliche (per lo più date in concessione dai comuni) e vi si può accedere solo negli orari e con i limiti previsti dal comune ove la casa dell'acqua è installata;
- 7) le case dell'acqua (doc. 6) installate da [REDACTED] sono realizzate soltanto con partner pubblici della Regione Lombardia e principalmente con i comuni della provincia di Milano (doc. 8) ;
- 8) una casa dell'acqua (doc. 6) necessita per la sua installazione di una rete di acquedotto, della rete di fognatura e di quella elettrica;
- 9) le case dell'acqua (doc. 6) , diversamente dai sistemi di water coolers sono soggette a periodici controlli igienico sanitari ogni mese, controlli che hanno consentito il rilascio della certificazione ISO 22000 per la sicurezza alimentare;
- 10) le case dell'acqua (doc. 6) sono soggette a periodici controlli effettuati da parte dell'ATS (Agenzia di Tutela della Salute), competente per territorio, affinché siano rispettati tutti i parametri in conformità con la normativa vigente;
- 11) le case dell'acqua (doc. 6) distribuiscono solo acqua di rete e la loro installazione corrisponde ad un interesse pubblico non avendo fini commerciali ma unicamente quelli di valorizzare l'acqua dell'acquedotto al fine di preconstituire un risparmio nel consumo di bottiglie d'acqua con evidenti ricadute sotto il profilo ecologico;
- 12) i distributori d'acqua refrigerata (doc. 1 atto di controparte e doc. 7), denominati anche "water coolers" sono beni commerciali diversi rispetto alle case dell'acqua;
- 13) i distributori d'acqua refrigerata (doc. 1 atto di controparte e doc. 7 atto di controparte), denominati anche "water coolers" sono prodotti che si rivolgono a clientele radicalmente diverse rispetto alle case dell'acqua.

Si indicano a testi:

- sui capitoli da 1 a 13 il sig. Sig. [REDACTED] domiciliato per l'esercizio delle funzioni presso la [REDACTED] con sede in [REDACTED]

- inoltre ci si oppone sin d'ora all'ammissione di nuove istanze istruttorie di controparte, perché in ogni caso in contrasto con prove documentali agli atti ed ininfluenti ai fini decisori. Nella denegata ipotesi di ammissione anche parziale delle prove da dedursi ex adverso, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria indicando i medesimi testi, con riserva di indicarne eventualmente anche altri.

Nell'interesse di [REDACTED] il sottoscritto difensore si oppone all'ammissione dei capitoli di prova per testi sulle circostanze formulate nella memoria depositata telematicamente da parte avversa il giorno 9 maggio 2018 per tutti i motivi esposti da [REDACTED] spa nella memoria di replica del 7 giugno 2018 che qui si devono intendere interamente ritrascritti.



Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione anche parziale delle prove da dedursi ex adverso, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria con i testi già citati nella memoria istruttoria e con il teste [REDACTED] domiciliato in [REDACTED]

Si chiede inoltre di essere ammesso alla prova contraria indiretta in ordine ai capitoli da 1 a 34, attraverso l'ammissione dei seguenti capitoli.

14) vero che il progetto imprenditoriale contenuto nei patti parasociale riguardava esclusivamente la commercializzazione dei bocconi dell'acqua e non delle case dell'acqua; 15) vero che il nuovo socio di [REDACTED] sig. [REDACTED] venne indicato da [REDACTED] e non da [REDACTED];

16) vero che in nessuna circostanza il sig. [REDACTED] intendeva modificare gli accordi una volta uscito dalla compagine di [REDACTED];

17) vero che il consiglio di amministrazione di [REDACTED] mai autorizzo il suo presidente a prendere accordi commerciali successivi all'uscita dalla compagine sociale della stessa [REDACTED];

18) vero che mai [REDACTED] formulava ai comuni proposte commerciali concorrenziali rispetto all'attività svolta da [REDACTED];

19) vero che mai il sig. [REDACTED] contestava al sig. [REDACTED] la mancata osservanza dei patti parasociali in ordine alle istallazione delle case dell'acqua;

20) vero che mai il sig. [REDACTED] riconosceva di aver violato il patto parasociale e prometteva a [REDACTED] avrebbe attivato misure idonee a porre rimedio all'inadempimento;

21) vero che mai il sig. [REDACTED] riconosceva di aver violato il patto parasociale e prometteva al sig. [REDACTED] di ripristinare il patto parasociale;

22) vero che mai nessuna rimostranza in ordine al rispetto del patto parasociale venne effettuata al presidente di [REDACTED];

23) vero che all'uscita da capital acque il sig. [REDACTED] non pretese che [REDACTED] sottoscrivesse il contratto di affidamento di servizi di istallazione e manutenzione delle case dell'acqua alla società tecna srl riconducibile a [REDACTED] e obbligasse [REDACTED] ad affidare l'incarico professionale di tenuta della contabilità allo studio [REDACTED],

testi: [REDACTED] domiciliato in [REDACTED] sui capitoli: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23.

Si oppone inoltre alla domanda di risarcimento danni, non accettandone il contraddittorio, per violazione dei principi di buona fede, correttezza e concorrenza sleale trattandosi di domanda nuova, non presente nell'atto introduttivo e presentata per la prima volta nella memoria istruttoria.

Si chiede, se ritenuto necessario dalla Ecc.ma Corte d'Appello, disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del Collegio Arbitrale, e dei fascicoli di parte ove in possesso del Collegio Arbitrale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.



IN FATTO E IN DIRITTO

[REDACTED] hanno proposto impugnazione avverso il lodo arbitrale deliberato dal Collegio arbitrale con sede in [REDACTED] composto dall'avv. A [REDACTED], con il quale, in data 21/10/2020, nell'ambito del procedimento arbitrale introdotto dalle odierni impugnanti contro [REDACTED] al fine dirimere una controversia insorta tra le parti con riguardo ad un patto parasociale sottoscritto in data 18/12/2003, poi rinnovato in data 16/11/2005, veniva così stabilito:

"Il Collegio Arbitrale,

I. accerta la deferibilità in arbitrato della controversia e la propria competenza a decidere;

II. Non accoglie le domande proposte dalle società [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]; dichiara la validità della clausola di cui all'art. 9 dei Patti Parasociali, stipulati da [REDACTED] il 18 dicembre 2003, accerta l'efficacia della clausola sino al 31 dicembre 2010, nonché l'esclusiva riconosciuta da [REDACTED] per lo svolgimento dell'attività sociale di [REDACTED] s.r.l. nella Regione Lombardia.

III. Respinge la domanda della convenuta di condanna delle attrici ai sensi dell'art. 96 c.p.c. come infondata ...";

Vicende processuali

1) [REDACTED] – società all'epoca dei fatti *leader* in Italia nella produzione, manutenzione e gestione dei dispositivi e degli impianti di refrigerazione, erogazione e trattamento dell'acqua – e [REDACTED] (poi divenuta [REDACTED] – quale gestore della rete idrica dei Comuni della Provincia di Milano – avevano costituito la società [REDACTED] (in cui [REDACTED] era titolare per il 40% del capitale sociale e [REDACTED] per il 60%) in modo da intraprendere un progetto incentrato sulla valorizzazione dell'acqua di rete, mediante la commercializzazione, presso il pubblico, di dispositivi tecnologici funzionali al trattamento dell'acqua commercializzati da [REDACTED].



Per dare avvio a tale progetto le parti, in data 18/12/2003, sottoscrivevano un patto parasociale, poi rinnovato in data 16/11/2005, che rispondeva all'intenzione dei soci di *"perseguire e continuare una gestione improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, finalizzata all'acquisizione di una sempre maggiore competitività della società [REDACTED] sul mercato nazionale"* e il cui art. 10 conteneva una clausola compromissoria per arbitrato collegiale rituale di diritto.

2) In data 30/11/2017, con domanda di arbitrato e dichiarazione di nomina di arbitro, [REDACTED] e [REDACTED] promuovevano il procedimento arbitrale nei confronti di [REDACTED], chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti (quantificati in Euro 500.000,00 per [REDACTED] ed in Euro 550.000,00 per [REDACTED]) a causa del mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dal patto parasociale suddetto: deducevano, in particolare, che [REDACTED], dopo aver ceduto nel 2006 le quote di partecipazione in [REDACTED], realizzando diverse [REDACTED] in vari Comuni della Lombardia si sarebbe dedicata ad una stabile attività di diffusione delle apparecchiature già commercializzate da [REDACTED] (e, quindi, oggetto del progetto di *business* all'epoca concordato con [REDACTED] in violazione della clausola di esclusiva di cui all'art. 9 del patto parasociale e in violazione della buona fede contrattuale, affermando, inoltre, che [REDACTED], nel periodo compreso tra il 2006 e il 2011, aveva installato 110 [REDACTED]

3) Con memoria difensiva e contestuale dichiarazione di nomina di arbitro, in data 18/12/2017, [REDACTED], costituendosi nel procedimento arbitrale e opponendosi alla domanda di [REDACTED], eccepiva l'incompetenza del Collegio arbitrale, in quanto l'erogazione dell'acqua corrisponde ad un interesse pubblico e quindi ad un diritto indisponibile; eccepiva l'inefficacia della clausola compromissoria di cui all'art.10 del patto parasociale, essendo quest'ultimo collegato al contratto sociale e non essendo [REDACTED] dal 2006 più socia di [REDACTED] eccepiva l'invalidità della clausola rubricata "Esclusiva" di cui all'art. 9 del patto parasociale poiché diretta a limitare la concorrenza; eccepiva l'inefficacia del patto parasociale rispetto a [REDACTED] in quanto terza; eccepiva l'inefficacia nei suoi confronti del patto parasociale per il fatto che dal 2006 [REDACTED] non era più socia e che il tenore della clausola di cui all'art. 9 presupponeva la qualità di socio;



contestava l'inadempimento e l'attività di concorrenza, dovendosi considerare le [REDACTED] [REDACTED] qualcosa di diverso dagli apparecchi refrigeratori prodotti da [REDACTED] infine, contestava il lamentato danno sia per la sua arbitraria quantificazione sia per il fatto che la clausola di cui all'art. 9 riconosceva, comunque, a [REDACTED] l'esclusiva sulla Lombardia.

4) Nel corso del procedimento arbitrale, in data 27/07/2018 veniva disposta CTU sui seguenti quesiti:

- *Descriva le caratteristiche degli erogatori [REDACTED] e [REDACTED] fabbricati da [REDACTED] ed installati da Capital Acque Srl e quelli installati nelle cd "[REDACTED]" da [REDACTED] nel periodo 2007-2012 in termini di processo tecnologico, di capacità produttiva e di know-how;*
- *Evidenzi le eventuali differenze tra gli erogatori [che saranno messi a disposizione dalle parti per eventuali test/prove] anche in termini di servizio reso all'utenza, quest'ultima in termini sia contrattuali che potenziali;*
- *Fornisca ogni elemento tecnico/commerciale nonché contabile utile alla valutazione del reclamato danno di [REDACTED] che sarà oggetto di eventuale valutazione separata, fatto salvo l'onere della prova incombente sulle parti"*

Veniva, inoltre, ammessa e assunta la prova testimoniale.

5) In data 21/10/2020, il Collegio arbitrale, con deliberazione a maggioranza e parere dissenziente dell'arbitro avv. [REDACTED] ha rigettato le domande delle parti attrici, ponendo il proprio compenso, il costo della CTU e le spese di lite per due terzi a carico di quest'ultime e per un terzo a carico della convenuta.

Il collegio arbitrale, in particolare:

- ha, anzitutto, ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta [REDACTED] [REDACTED], escludendo che le [REDACTED] potessero considerarsi componenti del SII (sistema idrico integrato), in quanto "al tempo della conclusione dei contratti di cui è causa le [REDACTED] non erano ancora apparse sul mercato, né vi era consapevolezza del ruolo che avrebbero successivamente assunto nella fornitura ai cittadini" e le stesse fonti regolamentari e convenzionali le assoggettavano "alla giustizia ordinaria e, dunque, arbitrale";
- quanto alla clausola di esclusiva di cui all'art. 9, dopo aver rilevato che l'oggetto principale di tale previsione era il riconoscimento ad [REDACTED] del "diritto di fornire in esclusiva a [REDACTED]



[REDACTED] (ed il corrispondente obbligo di acquisto da parte di quest'ultima) i distributori di acqua refrigerata, i distributori di caffè e le relative capsule", ha osservato che la clausola si articolava in tre parti: "la prima relativa alla fornitura in esclusiva a favore di [REDACTED] ed a carico di [REDACTED] (ndr. i primi due commi e prima parte del terzo); la seconda relativa all'impegno assunto dalle parti di svolgere l'attività sociale soltanto nell'ambito della [REDACTED] (ndr. la seconda parte del terzo comma) e la terza, all'esclusiva dell'attività sociale riconosciuta a [REDACTED] nella Regione Lombardia (ndr. la parte finale del terzo comma)"; ha sottolineato che tale clausola aveva la "funzione di rafforzare la collaborazione tra le due imprese, da un lato, imponendole di svolgere l'attività sociale insieme, dall'altra, limitando la libertà di concorrenza di [REDACTED] con il riconoscimento della citata esclusiva a vantaggio di [REDACTED]"; inquadrando così tale clausola "nell'ambito di quelle limitative la concorrenza oggetto dell'art. 2596 c.c.", ne ha evidenziato la validità, salvo che per il requisito della durata (che veniva retrodatata al 31/12/2010 a fronte della più lunga scadenza del 31/12/2050 prevista nel patto parasociale); - ha, poi, analizzato l'ultima parte della clausola in questione, in cui le parti avevano stabilito che "[REDACTED] si impegna a concedere a [REDACTED] Impianti s.p.a. l'esclusiva dell'attività sociale a soggetti pubblici od a partecipazione pubblica (ex municipalizzate) ed ai privati nella regione Lombardia", e, richiamati i criteri di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., ha ritenuto che con tale espressione le parti "abbiano voluto riconoscere a [REDACTED] detta esclusiva nella Regione Lombardia altrimenti riservata in Italia e all'estero a [REDACTED]"; ha aggiunto che, "se, per ipotesi, s'intendesse il significato della clausola nel senso voluto dalle attrici e cioè che, anche in Lombardia, [REDACTED] avrebbe dovuto svolgere l'attività sociale solo attraverso [REDACTED], la precisazione sarebbe stata superflua, posto che già le parti si erano obbligate a svolgerla nell'ambito della partecipata"; ha rilevato, inoltre, che "riservare i vantaggi solo a [REDACTED] ed a [REDACTED] e gli oneri a [REDACTED] sarebbe stato incoerente con lo spirito di collaborazione che permeava l'azione delle due società [...]"; che, peraltro "ciò non esclude che [REDACTED], nel perseguimento in Lombardia dell'attività sociale potesse rifornirsi presso [REDACTED] dei refrigeratori o collaborasse con [REDACTED], circostanza che, peraltro, è stata accertata dalla consulenza tecnica del perito".

In ogni modo, ferma tale interpretazione, il Collegio arbitrale ha anche rilevato, da un lato, che le risultanze della prova testimoniale non avevano consentito di raggiungere la prova dei



denunciati inadempimenti da parte di [REDACTED] nel periodo di vigenza della clausola (sino al 31/12/2010) e che, dall'altro, le prove documentali non avevano dato conferma dell'assunto delle attrici.

Infine, con riferimento alla CTU, ha rilevato che da essa si poteva apprendere che all'epoca "*i refrigeratori prodotti da [REDACTED] erano macchine euros 50/80 che non sarebbero potute essere utilizzate nelle Case dell'Acqua*"; che le altre valutazioni svolte dal CTU non erano pertinenti; che, peraltro, il CTU aveva riscontrato che nella [REDACTED] installata nel 2013 da [REDACTED] nel Comune di [REDACTED] e era stato utilizzato un refrigeratore Euros 300 di produzione [REDACTED] e fornito da [REDACTED]

Per contro, l'arbitro prof. [REDACTED] esprimeva opinione dissenziente e, contestando l'interpretazione fornita dal Collegio arbitrale della clausola di cui all'art. 9, sosteneva che il collegio arbitrale avesse ommesso di considerare quanto riportato nella prima parte della clausola, ossia che "*le parti si obbligano reciprocamente a svolgere l'attività sociale soltanto nell'ambito della società stessa*"; osservava che all'epoca l'interesse delle parti era focalizzato ad avviare un'operazione economica proprio in Lombardia (come previsto dal *Business Plan* di [REDACTED] per gli anni 2005 – 2008); rilevava che il riferimento ai distributori di acqua (*water coolers*) doveva ricomprendere anche le [REDACTED] e che il CTU aveva riscontrato la piena compatibilità tra i due beni; che di questo il collegio non aveva tenuto conto, così come del fatto che il CTU aveva individuato in n. 83 le [REDACTED] realizzate da [REDACTED] tra il 2007 e il 2012 (circostanza questa ritenuta dal collegio inattendibile e non confermata dalla prova orale).

6) A seguito del rigetto delle proprie domande, [REDACTED] hanno impugnato, ai sensi dell'art. 828 c.p.c., il suddetto lodo, deducendo quali motivi:

6.1) la "nullità ex art. 829 co. 3 c.p.c. per violazione delle regole di diritto, precisamente violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss c.c. con riguardo alla clausola 9 del patto parasociale";

6.2) la "nullità ai sensi degli artt. 829 co. 1 n. 5 e 823 n. 5 c.p.c. per assenza di motivazione";

6.3) la nullità del lodo in quanto contenente "disposizioni contraddittorie ai sensi dell'art. 829 n. 4 c.p.c. (formulazione ante d.lgs. n. 40 del 2006) ovvero ai sensi dell'art. 829 n. 11 c.p.c.";



6.4) la “nullità ex art. 829 co. 1 n. 12 c.p.c. per l’omesso pronuncia sulla domanda risarcitoria fondata sulla violazione dei principi di buona fede e correttezza. Violazione delle regole di diritto, precisamente dell’art. 2557 c.c.”;

6.5) la “nullità ex art. 829 co. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 246 c.p.c.; nullità ex art. 829 co. 1 n. 9 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio; nullità del lodo ai sensi degli artt. 829 co. 1 n. 5, n. 11 e 823 c.p.c. per contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della prova, ovvero per insanabile illogicità”;

6.6) la “nullità ex art. 829 co. 3 c.p.c. per violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e nullità ex art. 829 co. 1 n. 9 per violazione del principio del contraddittorio”;

6.7) la “nullità ai sensi degli artt. 829 co. 1 n. 5 e 823 n. 5 c.p.c., per assenza di motivazione in ordine al rigetto della domanda di concorrenza sleale”.

7) [REDACTED], costituendosi nel presente giudizio, ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza di ciascuno dei motivi di impugnazione dedotti dalle controparti, sottolineando, in generale, come gli stessi fossero volti ad ottenere “un nuovo esame, non consentito, nel merito, dell’intera questione giuridica, nonché dei fatti come già accertati dal collegio Arbitrale” e segnalando che “ciò che in realtà gli appellanti lamentano non è una vera e propria violazione di diritto ma un’interpretazione della portata della clausola del patto parasociale difforme da quella auspicata e voluta”, ma “tale operazione di riesame nel merito, però, rimane preclusa, proprio per la portata limitata dei motivi di appello del lodo arbitrale, che giurisprudenza e dottrina hanno assimilato al giudizio per Cassazione, non a caso parlando appunto di “appello limitato” (Cass. Civ. n. 13511/2007)”

[REDACTED] ha, inoltre, proposto impugnazione incidentale condizionato ex art. 343 c.p.c. deducendo quali motivi di impugnazione:

- l’“illegittimità del lodo emesso dal Collegio Arbitrale il 21 ottobre 2020 nella parte in cui ritiene rimettibile in arbitri il preteso accordo limitativo della concorrenza”;
- l’“illegittimità del lodo emesso dal Collegio Arbitrale il 21 ottobre 2020 nella parte in cui ritiene efficace la clausola compromissoria”.



Motivi della decisione

Ad avviso del Collegio, la proposta impugnazione deve considerarsi inammissibile, con conseguente conferma del lodo impugnato per i seguenti motivi.

8) Appare opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., l'impugnazione del lodo per nullità ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per far valere *errores in iudicando* e *errores in procedendo* entro i confini dettati della norma suddetta. Pertanto, essa non dà luogo ad un giudizio che abilita il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, consistente nell'accertamento della sussistenza (o meno) di taluna delle nullità previste dalla norma. Di conseguenza, solamente in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo *iudicium rescissorium* (*ex multis*, Cass. 11/06/2004 n. 11091). A tale riesame subordinato di merito è ammissibile pervenire solo se sia risolta, in via preliminare, la questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità (analogamente quanto accade con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.) e soltanto alla condizione che, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, sia allegata esplicitamente l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi. L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo e i motivi dedotti devono essere esaminati entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate. Fatta tale premessa e chiarito il perimetro entro cui può svolgersi la presente impugnazione, si esamineranno di seguito i singoli motivi di impugnazione proposti avverso il lodo per cui è causa.

9) Con il primo motivo di impugnazione, [REDACTED] hanno censurato il lodo sotto il profilo della nullità ex art. 829, co. 3 c.p.c. lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. con riguardo alla clausola n. 9, in quanto "pur



richiamando gli artt. 1362 e 1363 c.c., il Collegio (a maggioranza) ha violato, ovvero non ha dato applicazione ai principi giuridici codificati in tali disposizioni”, avendo trascurato che “assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass. sez. I - 02/07/2020, n. 13595)”.

Pertanto, secondo le impugnanti, posto che la Regione Lombardia costituiva il prioritario ambito territoriale di [REDACTED], il Collegio non avrebbe potuto considerare tale Regione come eccezione alla regola. Seppur vero che “le parti precisavano – nell’interesse di [REDACTED] l’allora socio di maggioranza di [REDACTED] - che [REDACTED] avrebbe riconosciuto a [REDACTED] l’esclusiva dell’attività sociale nella Regione Lombardia [...] tale attività (per l’appunto nella Regione Lombardia) avrebbe dovuto essere svolta da [REDACTED] sempre per il tramite di [REDACTED] che era il veicolo attraverso il quale le parti si erano impegnate a realizzare tale attività”. Dunque, la precisazione contenuta nell’art. 9, indicherebbe soltanto che [REDACTED] non avrebbe potuto costituire altre sinergie con soggetti diversi da [REDACTED] per l’esercizio dell’attività oggetto del patto parasociale nell’ambito della Regione Lombardia. Le parti impugnanti hanno censurato, poi, il lodo nella parte in cui, sotto il profilo dell’esclusiva merceologica, non ha ricompreso le [REDACTED] tra i prodotti “water cooler” riservati al primo comma all’esclusiva in favore di [REDACTED]

In definitiva, concludono le impugnanti, “ai sensi dell’art. 9 del patto parasociale, [REDACTED] non poteva svolgere autonomamente o comunque direttamente, nell’ambito della Regione Lombardia, alcuna “attività di promozione, vendita, installazione, noleggio e manutenzione di apparecchiatura destinata alla purificazione, filtraggio, refrigerazione, erogazione e gasificazione di acqua e di altri liquidi destinati all’alimentazione umana”. Tale attività doveva essere riservata esclusivamente a [REDACTED] nell’ambito di tutto il territorio lombardo. Questa non costituisce una delle interpretazioni possibili, bensì l’unica applicabile”.

L’impugnata [REDACTED] ha contestato l’ammissibilità di tale motivo di impugnazione “in quanto si limita a proporre una diversa interpretazione dell’art. 9 del patto parasociale, nella accezione più conveniente per le impugnanti, senza però specificare in che modo gli arbitri abbiano in concreto violato i canoni ermeneutici, traducendosi l’impugnazione proposta, all’atto pratico, in sostanza, nella richiesta di un nuovo inammissibile accertamento sui fatti”;



ha, inoltre, osservato come, in ogni caso, interpretando la clausola in questione ai sensi dell'art. 1362 c.c., "nessun dubbio può essere ingenerato sulla reale volontà delle parti, ovverosia di consentire a [REDACTED] (ora [REDACTED]) lo svolgimento dell'attività sociale nella regione Lombardia, senza vincoli"; ha richiamato, infine, le conclusioni del CTU secondo cui "le case dell'acqua fossero beni pressoché sconosciuti all'epoca della collaborazione fra [REDACTED]"

9.1) Tale primo motivo di impugnazione deve ritenersi inammissibile.

Le impugnanti, infatti, lamentando la nullità del lodo per violazione delle regole di diritto ex art. 829 co. 3 c.p.c., e in particolare degli artt. 1362 e ss. c.c., intendono introdurre, inammissibilmente, il riesame di questioni di merito già adeguatamente decise del Collegio arbitrale, e, ciò, semplicemente prospettando una diversa interpretazione della clausola n. 9 in un senso più favorevole per le parti impugnanti.

Peraltro, posto che gli arbitri hanno fornito una loro interpretazione della clausola in questione, che costituisce il punto essenziale di contrasto tra le parti, questo collegio, quale giudice dell'impugnazione, può solo valutare se sia stata fornita una motivazione adeguata circa le regole di diritto richiamate ed il percorso logico seguito dagli arbitri.

Ebbene, nel caso concreto, deve ritenersi che gli arbitri si siano ampiamente soffermati sull'interpretazione dell'art. 9 avvalendosi, a tale scopo, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. ed esplicitando tramite una chiara e analitica motivazione il ragionamento adottato. Gli arbitri hanno affermato, infatti, come *"Punto centrale della controversia [sia] l'interpretazione e l'applicazione della clausola di cui all'Art. 9 – Esclusiva, dei Patti Parasociali stipulati tra [REDACTED] [...] detta clausola stabilisce che: "Le parti riconoscono in favore della società [REDACTED] la fornitura in esclusiva dei distributori di acqua refrigerata, (sistemi di filtrazione, water coolers) e dei distributori di caffè e relative capsule.*

Il prezzo di trasferimento dei refrigeratori forniti da [REDACTED] sarà retto dalla clausola del "cliente più favorito", nel senso che [REDACTED] s'impegna fin da ora a praticare alla società [REDACTED] S.r.l. le condizioni di prezzo più convenienti, rispetto a quelle praticate ai propri clienti in portafoglio. La convenienza di tali prezzi dovrà essere comprovata attraverso la comparazione di altri fornitori presenti sul mercato alla stipula del contratto.



Il prezzo di trasferimento dei refrigeratori sarà ancorato a quello praticato al momento della firma del contratto. La società [REDACTED], peraltro, potrà variare tali prezzi, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in funzione della variazione documentata dei principali fattori della produzione. L'onere di comprovare la convenienza dei prezzi rispetto al mercato e delle variazioni intervenute di cui sopra si applicherà anche ai pezzi di ricambio. Le parti si obbligano reciprocamente a svolgere l'attività sociale soltanto nell'ambito della società stessa, in modo particolare [REDACTED] si impegna a concedere a [REDACTED] l'esclusiva dell'attività sociale a soggetti pubblici od a partecipazione pubblica (ex municipalizzate) ed ai privati nella regione Lombardia".

Gli arbitri hanno, quindi, sottolineato come tale clausola, benché *"si inserisc[a] nell'ambito dei Patti Parasociali convenuti da [REDACTED] s.p.a. per disciplinare l'esercizio dei poteri amministrativi delle due società in quanto socie della [REDACTED] e limitare la facoltà di disporre delle proprie quote"*, abbia carattere peculiare in quanto *"l'esclusiva della vendita dei prodotti di [REDACTED] è l'oggetto principale dell'art. 9 cit."*, dato che le parti, e in particolare [REDACTED], hanno riconosciuto ad [REDACTED] il diritto di fornire in esclusiva a [REDACTED] (ed il corrispondente obbligo di acquisto da parte di quest'ultima) i distributori di acqua refrigerata [...]; proseguendo, hanno segnalato che la clausola si articola in tre parti: *"la prima relativa alla fornitura in esclusiva a favore di [REDACTED] ed a carico di [REDACTED] (nдр. i primi due commi e prima parte del terzo); la seconda relativa all'impegno assunto dalle parti di svolgere l'attività sociale soltanto nell'ambito della [REDACTED] (nдр. la seconda parte del terzo comma) e la terza, all'esclusiva dell'attività sociale riconosciuta a [REDACTED] nella Regione Lombardia (nдр. la parte finale del terzo comma)"* e dunque come essa abbia *"l'evidente funzione di rafforzare la collaborazione tra le due imprese, da un lato, imponendole di svolgere l'attività sociale insieme, dell'altra, limitando la libertà di concorrenza di [REDACTED] con il riconoscimento della citata esclusiva a vantaggio di [REDACTED]"* e possa essere inquadrata *"nell'ambito di quelle [clausole] limitative della concorrenza oggetto dell'art. 2596 c.c."*.

Ciò posto, si sono poi soffermati sull'interpretazione dell'ultima parte del terzo comma della clausola, ossia quella relativa alla circostanza se [REDACTED] (ora [REDACTED]) fosse o meno libera di svolgere l'attività sociale nella Regione Lombardia e, applicando l'art. 1362 c.c. e l'art. 1363 c.c., hanno concluso nel senso che *"le parti abbiano voluto: i) attribuire alla*



[REDACTED] il diritto di fornire in esclusiva a [REDACTED] i distributori di acqua refrigerata [...];
ii) obbligarsi reciprocamente a svolgere l'attività sociale nell'ambito della società stessa [...];
iii) concedere a [REDACTED] l'esclusiva dell'attività sociale a soggetti pubblici od a partecipazione pubblica (ex municipalizzate) ed a privati nella Regione Lombardia".

Quanto poi all'esclusiva merceologica, hanno escluso che essa potesse estendersi anche alla c.d. Case dell'acqua, in quanto tale estensione "violerebbe l'obbligo di determinatezza dell'attività richiesta dall'art. 2596 c.c."

Quanto alla zona di proiezione dell'esclusiva dell'attività sociale, hanno ritenuto come apparisse chiaro "dalle parole utilizzate" che "le parti abbiano voluto riconoscere a [REDACTED] detta esclusiva nella Regione Lombardia, altrimenti riservata in Italia ed all'estero a [REDACTED]"; hanno, poi, opportunamente chiarito come tale interpretazione della clausola risponda anche "al senso logico" ed alla "comune intenzione delle parti", per il fatto che se, come sostenuto dalle impugnanti, "[REDACTED] [avesse] dovuto svolgere l'attività sociale solo attraverso [REDACTED], la precisazione sarebbe stata superflua, posto che già le parti si erano obbligate a svolgerla nell'ambito della partecipata"; che, inoltre, solo assicurando a Italbedis la vendita in esclusiva dei refrigeratori, da un lato, e a [REDACTED] l'esclusiva dell'attività sociale in Lombardia, dall'altro, la logica della clausola sarebbe stata coerente con "lo spirito di collaborazione che permeava l'azione delle due società".

Da tale excursus appare evidente come, a prescindere da ogni valutazione sull'esito dell'attività di interpretazione negoziale svolta, la motivazione testè richiamata dia conto del corretto ricorso degli arbitri ai canoni di interpretazione contrattuale, applicati in modo adeguato ed articolato, sì da non potersi ravvisare né l'asserita assenza di motivazione né la violazione degli artt. 1362 c.c., avendo gli arbitri proceduto a ricostruire in maniera scrupolosa la volontà dei contraenti.

10) Con il secondo motivo di impugnazione, le impugnanti hanno lamentato la nullità del lodo per assenza di motivazione, ai sensi degli artt. 829, co. 1, n. 5 e 823 n. 5 c.p.c., in quanto "Il Collegio [...] nell'escludere l'assimilazione, da un punto di vista tecnologico, della [REDACTED] con i water cooler, ha implicitamente disatteso gli accertamenti scientifici svolti dal CTU, senza offrire alcuna motivazione al riguardo".



L'impugnata [REDACTED] ha contestato l'assenza di motivazione di cui a tale secondo motivo di impugnazione per il fatto che "il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 comma 1 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 5 stesso codice, sia ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto, ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, tale da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione";

10.1) La doglianza di cui a tale motivo non è condivisibile.

Invero, come ricorda la Suprema Corte, *"In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione"* (Cass. 18/05/2018 n. 12321).

Per contro, nel caso di specie, gli arbitri, dopo aver richiamato le parti della perizia di interesse, hanno esplicitato, *expressis verbis*, le ragioni per cui, con riguardo alla data a partire dalla quale le [REDACTED] sono apparse sul mercato, si sono discostati dalle conclusioni del consulente affermando che, rispetto a tale profilo, le *"osservazioni del perito [risultino] inattendibili, oltre che fuori tema rispetto ai quesiti posti, nonché contraddette dalle prove testimoniali"*.

11) Con il terzo motivo di impugnazione, le impugnanti hanno lamentato la nullità del lodo, ai sensi degli artt. 829, n. 4 c.p.c. nella sua formulazione *ante* D.lgs. 40/2006, ovvero ai sensi dell'art. 829, n. 11 c.p.c., poiché "le statuizioni contenute nel dispositivo e nella parte motiva del lodo sono tra loro inconciliabili, in quanto palesemente contraddittorie".

Secondo le impugnanti, il Collegio arbitrale, in particolare, dopo aver "accertato la sussistenza, a favore di [REDACTED], del diritto di esercitare in via esclusiva l'attività di [REDACTED] nella Regione Lombardia", avrebbe altresì affermato che ciò "non esclude che [REDACTED] nel perseguimento in Lombardia dell'attività sociale potesse rifornirsi presso Italbedis dei refrigeratori o collaborasse con [REDACTED]", incorrendo in una contraddizione evidente, poiché "la sussistenza di un diritto di esclusiva a favore di [REDACTED] avrebbe



comportato il divieto – e non certo la possibilità – per [REDACTED] ovvero per [REDACTED] di esercitare l'attività d'impresa nel territorio lombardo”.

L'impugnata [REDACTED] ha contestato la ricorrenza del vizio di disposizioni contraddittorie lamentata dalle impugnanti con il terzo motivo.

11.1) La doglianza di cui a tale motivo è del tutto infondata.

In primo luogo, giova rammentare che l'impugnazione sulla motivazione è ammessa solo in presenza di una carenza della motivazione tale da integrarne una sostanziale inesistenza, ovvero allorché sussista una *“impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”* (da ultimo, *ex multis*, Cass. 05/02/2021 n. 2747), restando precluso il riesame del merito del giudizio già espresso dal Collegio arbitrale. Ed invero, l'art. 829 c.p.c. n. 11, secondo il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte, prevede la nullità del lodo non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa (così come previsto per le sentenze, dall'art. 360 n. 5 c.p.c.), ma soltanto *“quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione”* (*ex multis*, Cass. 14/03/2006 n. 5466).

Ciò posto, nel caso di specie, gli arbitri, dopo aver ribadito che le parti, con la clausola n. 9, avevano voluto riconoscere a [REDACTED] l'esercizio in esclusiva dell'attività sociale in Lombardia, hanno semplicemente osservato che quest'ultima, in forza di detta previsione, nell'ambito di tale esclusiva e in ragione della propria autonomia contrattuale, si sarebbe potuta rivolgere, per l'acquisto di refrigeratori, sia ad [REDACTED] che ad altri fornitori: circostanza, la prima, peraltro, concretamente verificatesi, come è emerso dall'accertamento effettuato dal CTU in data 19.12.2018, il quale ha appurato che la [REDACTED] installata nel 2013 nel comune di [REDACTED] utilizzasse un refrigeratore prodotto da [REDACTED]. Il riconoscimento di tale facoltà in capo a [REDACTED] non si pone certo in contraddizione con il riconoscimento dell'esclusiva sulla Regione Lombardia a favore della stessa.

Pertanto, non è dato cogliere la lamentata contraddizione dovendosi anzi ritenere del tutto coerente la motivazione degli arbitri censurata dalle parti impugnanti.



12) Con il quarto motivo di impugnazione, le impugnanti hanno lamentato la nullità del lodo, ex art. 829 co. 1 n. 12 c.p.c., nella parte in cui il Collegio ha ommesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria per violazione del divieto di concorrenza, non avendo quest'ultimo tenuto conto del divieto per il socio uscente titolare di maggioranza qualificata di astenersi dall'esercizio della medesima attività di impresa in base all'applicazione analogica dell'art. 2557 c.c. che è espressione del principio di buona fede.

L'impugnata [REDACTED] ha lamentato la confusa esposizione di tale quarto motivo ed ha evidenziato che gli Arbitri hanno escluso la ricorrenza delle ipotesi previste dall'art. 2557 c.c., dichiarando espressamente, nella parte motiva del lodo, alla pag. 20, punto n. 81, come "...nessuna prova è stata allegata al riguardo con riferimento alla condotta della convenuta".

12.1) Anche la doglianza di cui a tale motivo è infondata.

Il Collegio Arbitrale ha, infatti, affermato che *"scrutinando [...] la clausola sotto la lente dell'art. 2557 c.c., norma che, in caso di cessione di azienda – intesa, per ipotesi, come equivalente alla cessione delle quote sociali – impone al cedente di astenersi dall'iniziare una nuova impresa che possa sviare la clientela dell'azienda ceduta, resta il fatto che nessuna prova è stata allegata al riguardo con riferimento alla condotta alla convenuta"*.

Di conseguenza, il Collegio, lungi dall'incorrere nel vizio di omessa pronuncia e potendo eventualmente ravvisarsi un implicito assorbimento, ha ritenuto tale domanda non meritevole di accoglimento in quanto non sorretta da idonei elementi di prova relativamente all'attività di concorrenza asseritamente svolta da [REDACTED] in pretesa violazione del patto parasociale. Inoltre, il Collegio Arbitrale ha sottolineato come *"quanto all'esclusiva merceologica, l'interpretazione letterale della clausola contenuta nella prima parte dell'art. 9 esclude che essa possa estendersi a beni diversi da quelli ivi elencati e quindi alle c.d. case dell'acqua estensione che violerebbe l'obbligo della determinatezza dell'attività richiesta dall'art. 2596 c.c."*, ritenendo in tal modo che l'attività svolta da [REDACTED] (*id est*, l'installazione delle Case dell'acqua) fosse profondamente diversa da quella descritta nell'oggetto sociale di [REDACTED].

Pertanto, secondo gli arbitri, non solo non poteva ritenersi raggiunta la prova circa la condotta di concorrenza sleale tenuta da [REDACTED] ma l'attività da questa espletata non rientrava nemmeno nel novero di quelle esercitate dalle odierne impugnanti.



13) Con il quinto motivo di impugnazione, le impugnanti hanno lamentato la nullità del lodo ex art. 829 co. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 246 c.p.c., ex art. 829 co. 1 n. 9 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio, ex artt. 829 co. 1 n. 5, n. 11 e 823 c.p.c. per contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della prova, ovvero per insanabile illogicità, avendo il Collegio "ritenuto incapace a testimoniare il signor [REDACTED] ai sensi dell'art. 246 c.p.c.", in quanto portatore di un interesse concreto nella causa, dato il suo ruolo di amministratore delegato di [REDACTED]. Secondo le parti impugnanti tale ipotesi di incapacità a rendere testimonianza non sarebbe configurabile nel caso di specie, in quanto gli arbitri, errando, avrebbero ommesso di considerare che "il signor [REDACTED] non era affatto il legale rappresentante in persona del quale la società agiva in giudizio".

L'impugnata [REDACTED] ha contestato tale motivo di impugnazione rilevando che la mancata ammissione di un teste (di cui, nel caso, era stata diffusamente motivata l'incapacità) non configura violazione del contraddittorio.

13.1) Tale motivo di impugnazione è del tutto infondato.

L' assunto posto a base di detto motivo di impugnazione risulta, infatti, smentito dalla documentazione allegata anche nel presente giudizio dalle parti impugnanti (docc. 25 e 26 di [REDACTED]), dalla quale emerge la qualifica ricoperta dal Sig. [REDACTED] che, insieme al fratello Sig. [REDACTED], ricopre la carica di amministratore delegato di [REDACTED], essendo peraltro titolare del 10% delle quote sociali, ed essendo altresì socio di [REDACTED]. Pertanto, il Collegio ha, condivisibilmente, rilevato un concreto interesse nella causa del Sig. [REDACTED], non ammettendo così la sua testimonianza. Come sottolinea la Suprema Corte, *"L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati"* (Cass. 21/10/2015 n. 21418), interesse sicuramente rilevabile in capo al Sig. [REDACTED] il quale, rivestendo la carica di amministratore delegato di [REDACTED], esercita il potere di rappresentanza della parte, come tale incompatibile con la qualità di teste.



14) Con il sesto motivo di impugnazione, le parti impugnanti hanno lamentato la nullità del lodo ex art. 829, co. 3 c.p.c. per violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e ex art. 829, co. 1, n. 9 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio, in quanto [REDACTED] non avrebbe contestato la ricostruzione storica dei fatti prospettata da [REDACTED] né avrebbe contestato i fatti di inadempimento addebitati, limitandosi ad offrire una diversa interpretazione delle clausole e così disattendendo quanto previsto dall'art. 115 c.p.c.

L'impugnata [REDACTED] ha contestato la fondatezza di tale motivo ribadendo che la sua contestazione è sempre stata circostanziata.

14.1) Al riguardo, va, in primo luogo, segnalato come la doglianza sia stata tardivamente proposta, in quanto per la prima volta evidenziata solo in questa sede come motivo di impugnazione, risultando così inammissibile.

In ogni caso, essa, oltre a essere tardiva, è anche infondata, poiché dagli atti di causa del procedimento arbitrale si evince come la resistente abbia criticato, e quindi contestato, specificatamente quanto ricostruito dalle odierne impugnanti.

Invero, riassumendo brevemente, con riferimento alle violazioni e agli inadempimenti addebitati da [REDACTED], [REDACTED] affermava, già nella memoria difensiva di costituzione in arbitrato, di non aver “compiuto alcuna attività concorrenziale a quella di [REDACTED] quale risultante dal patto parasociale ...” essendo le “c.d. case dell’acqua ... delle moderne fontanelle” inidonee, come tali, “a soddisfare i medesimi bisogni” dei prodotti commercializzati dalle odierne impugnanti, sottolineando altresì come quest’ultime fossero “rivolte a clientele radicalmente diverse”. Inoltre, l’odierna resistente contestava, altresì, puntualmente, la quantificazione dei danni lamentati dalle impugnanti.

Tali argomentazioni venivano poi riprese e approfondite nei successivi atti del procedimento arbitrale – memorie autorizzate, conclusionale e repliche.

Di conseguenza, ritiene questo Collegio che dall’esame complessivo degli atti di causa possa ritenersi che le contestazioni della resistente siano state circostanziate e specifiche.

15) Con il settimo motivo di impugnazione, le parti impugnanti hanno lamentato la nullità del lodo ex art. 829, co. 1, n. 5 e 823 n. 5 c.p.c. per assenza di motivazione in ordine al rigetto della domanda di concorrenza sleale, poiché il Collegio si sarebbe “limitato a riportare l’elenco di alcune testimonianze e il commento ad alcune produzioni documentali, per arrivare



poi ad esprimere il giudizio sopra citato”, non potendosi così identificare “il percorso logico-giuridico posto a supporto della decisione di rigetto delle domande risarcitorie formulate dalle odierne appellanti”.

L'impugnata [REDACTED] ha lamentato l'inconsistenza e la genericità del settimo motivo circa la mancanza di motivazione per il rigetto della domanda di risarcimento del danno per concorrenza sleale sostenendo che gli arbitri in più punti hanno motivato sulla mancanza degli estremi della concorrenza sleale.

15.1) La doglianza di cui a tale motivo di impugnazione è del tutto infondata.

Invero, il Collegio arbitrale, dopo aver inquadrato la clausola n. 9 *“nell'ambito di quelle limitative la concorrenza oggetto dell'art. 2596 c.c.”* e averne chiarito il significato, ha dedicato un apposito paragrafo del lodo per verificare se *“la convenuta durante il periodo di vigenza della clausola [...] avesse violato gli impegni assunti, seguendo – per ipotesi – la prospettazione e l'interpretazione della clausola proposta dalle attrici”*, ossia che [REDACTED] *“avrebbe violato i Patti vendendo/istallando, a decorrere dall'anno 2006, i refrigeratori oggetto dell'esclusiva di cui all'art. 9 cit. – rectius, le [REDACTED] – in concorrenza con [REDACTED]”*. Sul punto, ha affermato che *“Le testimonianze rese dai testimoni [...], dedotti dalle attrici, non hanno tuttavia consentito di raggiungere la prova delle denunciate violazioni ed inadempimenti”* e nella parte successiva del paragrafo ha riportato con minuzia le parti delle testimonianze suddette. Inoltre, ha affermato altresì che *“La prova della concorrenza sleale non si rinviene neppure dall'esame del contenuto della documentazione delle attrici”*, le quali allegavano documenti irrilevanti sia per l'impossibilità di collocarli storicamente, sia per l'unilateralità della loro provenienza, sia per il loro contenuto.

In sostanza, la doglianza delle impugnanti si è risolta nella contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie operata dagli arbitri, ciò che in questa sede deve ritenersi senz'altro precluso, come ogni possibilità di far valere eventuali o pretesi *“errori nell'apprezzamento delle risultanze probatorie”* (da ultimo, *ex multis*, Cass. 31/07/2020 n. 16553).

Dalla disamina appena svolta, si evince come il rigetto della domanda di concorrenza sia stato giustificato dal mancato soddisfacimento dell'onere probatorio sotteso all'accoglimento della domanda e come le motivazioni rese dagli arbitri, atte ad esporre l'iter logico-giuridico seguito, siano esaustive, essendo, invece, del tutto priva di fondamento la censura mossa delle parti impugnanti.



16) Per le ragioni sopra esposte l'impugnazione deve dichiararsi inammissibile, con conseguente integrale conferma del lodo impugnato.

Il mancato accoglimento dell'impugnazione, esonera questo Collegio dall'esaminare le ulteriori questioni dibattute tra le parti, specie quelle toccate dai motivi di impugnazione proposti dall'impugnata [REDACTED] in via incidentale "condizionata", con i quali, tra l'altro, è stata ribadita l'eccezione di inopponibilità a [REDACTED] di tutte le obbligazioni contenute nel patto parasociale in conseguenza del venir meno della qualità di socio in [REDACTED] da parte di [REDACTED] a decorrere dal 2006.

17) Quanto alle spese, secondo il criterio della soccombenza, le impugnanti [REDACTED] vanno condannate a rimborsare all'impugnata [REDACTED] le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 e con liquidazione dei compensi, riferibili a causa di valore indeterminabile e di complessità alta, ai parametri medi di tariffa e con esclusione della fase istruttoria– trattazione, non tenutasi in questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di lodo arbitrale proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], così provvede:

1) dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da [REDACTED] e conferma il lodo impugnato;

2) condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di [REDACTED], che si liquidano in complessivi euro 9.515,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12/05/2022.

Il consigliere est.

dott. [REDACTED]

Il presidente

dott. [REDACTED]

